LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Art. 2

Nell'ambito delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale identificate a norma dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, i programmi pluriennali di costruzione di cui al n. 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, sono approvati dal CIPE d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48. In detti programmi saranno in particolare indicate le aree geografiche nelle quali sia opportuna o conveniente la localizzazione degli impianti, tenendo conto del fabbisogno energetico di tali aree, anche in relazione alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese. Dopo la presentazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del conto consuntivo, il presidente del consiglio di amministrazione dell'Enel e' chiamato a illustrare l'attivita' dell'Ente, con specifico riferimento alla costruzione di nuovi impianti, di fronte a una commissione parlamentare composta di 5 senatori e di 5 deputati scelti dai presidenti delle due Camere.

Versione in vigore dal 22 gennaio 1974, non più in vigore dal 7 settembre 1975 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica
Estremi	Legge 18 dicembre 1973, n. 880
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/localizzazione-degli-impianti-per-la-produzione-di-energia-elettrica/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it